

DELIBERAZIONE 22 DICEMBRE 2016
785/2016/R/EEL

APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE (PCE) PER L'ANNO 2017 E DEL PREVENTIVO DEI COSTI PER L'ANNO 2017, RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL MERCATO ELETTRICO ALL'INGROSSO, DA PARTE DEL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 dicembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003 e, in particolare, l'articolo 23;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni e, in particolare, i commi 1.1 e 2.12 e l'articolo 22;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge 2/09) e, in particolare, l'articolo 3, comma 10-ter;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante "Approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico" e, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante "Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici" e, in particolare, l'articolo 11;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- il "Testo integrato per il monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" (di seguito: TIMM);
- la deliberazione 4 agosto 2011, 110/11/ARG/elt;

- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 66/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 180/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2013, 181/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/elt 44/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 44/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/elt 189/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 189/11);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 558/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 532/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 659/2014/R/com (di seguito: deliberazione 659/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 370/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 370/2016/R/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 7 febbraio 2007 (di seguito: determinazione 7 febbraio 2007);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 5 aprile 2007 (di seguito: determinazione 5 aprile 2007);
- la comunicazione dell'Autorità dell'8 agosto 2014, prot. Autorità 22645 di pari data;
- la comunicazione del GME del 14 ottobre 2016, prot. Autorità 29184 del 14 ottobre 2016 (di seguito: comunicazione 14 ottobre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 3.1, del TIMM, prevede che il GME svolga le attività di acquisizione, organizzazione, stoccaggio dei dati per il monitoraggio di cui all'Allegato A al TIMM, l'attività di condivisione dei medesimi dati con l'Autorità, nonché le attività di elaborazione e analisi di cui all'articolo 5 del TIMM, in quanto attività strumentali all'esercizio della funzione di monitoraggio da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.4, del TIMM, prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, il GME progetti, realizzi, mantenga un apposito *data warehouse* in conformità ai criteri di cui al comma 3.7 del TIMM, dotandolo di uno strumento di *business intelligence* che soddisfi i requisiti di cui al comma 3.8 del TIMM;
- l'articolo 3, comma 3.4**bis**, del TIMM prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, il GME progetti, realizzi e mantenga un simulatore del mercato del giorno prima che soddisfi prefissati requisiti;
- l'articolo 3, comma 3.4**ter**, del TIMM, prevede che, ai fini dello svolgimento del complesso delle attività elencate al citato comma 3.1, il GME progetti, realizzi e mantenga una piattaforma informatica per l'acquisizione dagli operatori di dati

che non siano già acquisiti dal GME nell'esercizio delle sue attività caratteristiche;

- l'articolo 3, comma 3.9, del TIMM, prevede che:
 - il GME identifichi un apposito ufficio di monitoraggio destinato allo svolgimento delle attività elencate al comma 3.1 del TIMM e, nei limiti delle risorse disponibili, delle eventuali attività istituzionali a queste connesse;
 - l'ufficio di monitoraggio possa avvalersi dei servizi comuni e della collaborazione forniti da altri uffici;
 - l'ufficio di monitoraggio sia dotato di risorse umane e materiali adeguate al corretto svolgimento del complesso di attività di cui al comma 3.1 del TIMM;
- l'articolo 9, comma 9.1, del TIMM, prevede che, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, il GME trasmetta, all'Autorità, una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il consuntivo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno antecedente, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.2, del TIMM, prevede che, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 del TIMM, il GME abbia l'obbligo di tenere separata evidenza contabile dei medesimi costi tramite una commessa di contabilità analitica;
- l'articolo 9, comma 9.3, del TIMM, prevede che l'Autorità provveda, con deliberazione, a riconoscere l'ammontare dei costi a consuntivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.5, del TIMM, prevede che, entro e non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, il GME trasmetta, all'Autorità, una documentata relazione tecnica avente ad oggetto il preventivo dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1 nell'anno successivo, con evidenza della quota dei medesimi costi non già riconosciuta per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.6, del TIMM, prevede che l'Autorità provveda, con deliberazione, a riconoscere l'ammontare dei costi a preventivo relativi alle attività di cui al comma 3.1 e che l'Autorità riconosca i soli costi incrementali rispetto a quelli già riconosciuti per effetto dell'applicazione di altri provvedimenti dell'Autorità;
- l'articolo 9, comma 9.9, del TIMM, prevede che i costi riconosciuti, a preventivo, al GME, per uno specifico anno nonché l'eventuale scostamento fra costi riconosciuti a consuntivo e costi riconosciuti a preventivo relativi all'anno antecedente siano compresi nei corrispettivi per la partecipazione alla piattaforma dei conti energia a termine (di seguito: PCE) definiti per il

medesimo anno, ai sensi del punto 3 della determinazione 5 aprile 2007 (di seguito: corrispettivi per la partecipazione alla PCE).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 111/06, l'Autorità ha disciplinato le condizioni per l'approvvigionamento da parte della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) delle risorse per il dispacciamento, nonché le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 3, della deliberazione 111/06, la registrazione degli acquisti e delle vendite di energia elettrica e dei corrispondenti programmi di immissione e di prelievo costituisce uno degli elementi in cui si articola l'erogazione del servizio di dispacciamento;
- ai sensi dell'articolo 16, della deliberazione 111/06, Terna è responsabile della registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo e svolge tale attività anche avvalendosi dell'opera del GME che agisce in nome proprio e per conto di Terna;
- ai sensi dell'articolo 17, della deliberazione 111/06, il GME ha predisposto un regolamento per la registrazione degli acquisti e delle vendite a termine di energia elettrica e dei relativi programmi di immissione e di prelievo, positivamente verificato con determinazione 7 febbraio 2007 e con determinazione 5 aprile 2007 e ne ha dato attuazione tramite la realizzazione e gestione della PCE;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 44/11, il GME, entro il medesimo termine di cui al comma 9.1 del TIMM, trasmette all'Autorità:
 - un prospetto recante i consuntivi - afferenti agli ultimi cinque anni antecedenti la comunicazione del GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM (di seguito: consuntivo quinquennale degli investimenti PCE);
 - un prospetto recante, fra l'altro, il consuntivo - afferente all'ultimo anno antecedente la comunicazione del GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi imputabili direttamente o indirettamente alla PCE e al TIMM nonché dello scostamento rispetto al preventivo relativo al medesimo anno;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione ARG/elt 44/11, il GME, entro il medesimo termine di cui al comma 9.5 del TIMM, sottopone all'approvazione dell'Autorità una proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nell'anno successivo; e che tale proposta deve essere corredata da:
 - un prospetto recante i preventivi - afferenti ai cinque anni successivi alla comunicazione del GME - degli investimenti lordi e degli ammortamenti direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM;

- un prospetto recante il preventivo - afferente all'anno successivo alla comunicazione del GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM;
- un prospetto recante il pre-consuntivo - afferente all'anno della comunicazione del GME - dei ricavi, dei costi e dei conseguenti redditi operativi direttamente o indirettamente imputabili alla PCE e al TIMM, nonché degli scostamenti rispetto al preventivo relativo al medesimo anno (di seguito: pre-consuntivo PCE).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con comunicazione 14 ottobre 2016, il GME ha trasmesso all'Autorità:
 - il preventivo dei costi relativi alle attività di cui al comma 3.1 del TIMM per l'anno 2017, il cui importo è pari a 504.329 (cinquecentoquattromilatrecentoventinove) euro;
 - una proposta per la definizione dei corrispettivi per la partecipazione alla PCE da applicarsi nell'anno 2017 (di seguito: proposta di corrispettivi PCE 2017), corredata dal preventivo quinquennale degli investimenti PCE per gli anni 2016 – 2021 (di seguito: preventivo quinquennale degli investimenti PCE 2016), dal pre-consuntivo PCE per l'anno 2016 e dal preventivo PCE per l'anno 2017 (di seguito: preventivo PCE 2017). La proposta di corrispettivi PCE 2017 si sostanzia nella conferma dei corrispettivi vigenti per l'anno 2016, in considerazione del fatto che le stime per l'anno 2017, condotte dal GME, con riferimento al numero di operatori iscritti alla PCE e ai volumi registrati sulla medesima piattaforma, risultano in linea con i valori ipotizzati per l'anno 2016.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la parte di reddito operativo cumulato, imputabile alla PCE per il periodo 2006-2016 eccedente l'equa remunerazione del capitale investito netto attribuibile alla PCE (di seguito: extra remunerazione PCE 2006-2016), deve essere retrocessa a Terna e portata in deduzione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44, della deliberazione 111/06, salvo diversa destinazione individuata dall'Autorità;
- con la deliberazione 659/2014/R/com, l'Autorità ha ritenuto opportuno che i costi sostenuti da GME per la partecipazione al Progetto *Intraday* Europeo trovino copertura, in ciascun esercizio, mediante l'utilizzo del fondo rischi e oneri per la copertura di future perdite imputabili alla PCE, al mercato organizzato delle garanzie d'origine, alla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine o alla piattaforma per il bilanciamento del gas (di seguito: fondo rischi e oneri) accantonato in bilancio in relazione all'extra-remunerazione PCE o mediante i corrispettivi per la partecipazione alla PCE;

- con la deliberazione 370/2016/R/eel, sulla base dei dati di consuntivo 2015, l'Autorità ha valutato in 19.824.715 euro l'extra remunerazione PCE 2006-2015 ed ha previsto l'accantonamento dell'extra remunerazione PCE 2006-2015 in bilancio al fondo rischi e oneri, fino a successivo provvedimento dell'Autorità;
- l'analisi dei consuntivi PCE dal 2006 al 2015 e del pre-consuntivo PCE 2016, nonché delle informazioni sugli investimenti attribuiti alla PCE, consente di quantificare – per quanto possibile con gli stessi criteri e parametri adottati per la determinazione e l'aggiornamento del corrispettivo per il funzionamento di Terna di cui all'art. 46, della deliberazione 111/06 (cosiddetto corrispettivo DIS) – l'extra remunerazione PCE 2006-2015 in misura pari a 21.511.200 (ventunomilionicinquecentoundicimiladuecento) euro, tenuto conto:
 - di quanto già versato dal GME a Terna ai sensi delle deliberazioni ARG/elt 44/11, ARG/elt 189/11 e 558/2012/R/eel;
 - dell'ammontare destinato a copertura dei costi sostenuti dal GME nell'ambito del Progetto *Intraday* Europeo negli anni 2014 - 2016;
- ciò equivale a un incremento per il 2016 dell'extra remunerazione PCE pari a 1.686.485 (unmilione seicentottantaseimilaquattrocentottantacinque) euro.

RITENUTO NECESSARIO:

- quantificare l'ammontare dei costi riconosciuti, a preventivo, al GME, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1, del TIMM, nell'anno 2017 in 504.329 (cinquecentoquattromilatrecentoventinove) euro;
- che i costi, di cui al precedente alinea, siano coperti dai ricavi derivanti dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE, da applicarsi nel 2017, come peraltro già tenuto in conto nel preventivo PCE 2017;
- approvare la struttura e la misura dei corrispettivi indicati nella proposta di corrispettivi PCE 2017;
- prevedere che l'extra remunerazione PCE, ad oggi valutabile in 21.511.200 (ventunomilionicinquecentoundicimiladuecento) euro, come eventualmente rettificata in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2016, sia transitoriamente accantonata in bilancio al fondo rischi e oneri, fino a successivo provvedimento dell'Autorità

DELIBERA

Articolo 1

Quantificazione e copertura dei costi riconosciuti a GME ai sensi dell'articolo 9 del TIMM per l'anno 2017

- 1.1 L'ammontare a preventivo dei costi riconosciuti, a GME, per l'anno 2017, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.1, del TIMM è pari a 504.329

(cinquecentoquattromilatrecentoventinove) euro. La copertura di tali costi è assicurata dai corrispettivi per la partecipazione alla PCE, da applicarsi nell'anno 2017, come già tenuto in conto nel preventivo PCE 2017 di cui alla comunicazione 14 ottobre 2016.

Articolo 2

Approvazione della proposta di corrispettivi PCE 2017

2.1 La proposta di corrispettivi PCE 2017 è approvata senza modifiche.

Articolo 3

Adeguamento del Fondo rischi e oneri

3.1 Fino a successivo provvedimento dell'Autorità, GME ridetermina l'ammontare del fondo rischi e oneri in 21.511.200 (ventunomilionicinquecentoundicimiladuecento) euro, come eventualmente rettificato in sede di consuntivazione del reddito operativo imputabile alla PCE per il 2016.

Articolo 4

Disposizioni finali

4.1 La presente deliberazione è trasmessa a GME.

4.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni